



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1830/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2143/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Roberto Leoni - Componente (Relatore)

Federico Salinari - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Gino Scaccia - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 27 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 2143/TFNSVE/2025-2026, 2143 - Ricorso proposto dalla società GRANAMICA A.S.D. (matricola 72871) contro la società VIRTUS CASTELFRANCOCALCIO (matricola 11080) avverso il mancato pagamento del Premio di Formazione Tecnica relativo ai calciatori RASPADORI ENRICO (matricola 5152169) e BOCCALUPO DIEGO RAMON (matricola 6727580)

In data 27 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società GRANAMICA A.S.D. (matricola 72871) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società VIRTUS CASTELFRANCOCALCIO (matricola 11080) al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori RASPADORI ENRICO (matricola 5152169) e BOCCALUPO DIEGO RAMON (matricola 6727580).

Il premio è stato quantificato nel ricorso in euro 160,00 centosessanta/00) – rispettivamente: in euro 50,00 quanto al Raspadori in euro 110,00 quanto al Boccalupo – come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e allegata in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la società VIRTUS CASTELFRANCOCALCIO (matricola 11080) tenuta alla corresponsione, in favore della società GRANAMICA A.S.D. (matricola 72871), del premio di formazione tecnica, relativamente ai calciatori RASPADORI ENRICO (matricola 5152169) e BOCCALUPO DIEGO RAMON (matricola 6727580), nella misura complessiva di euro 160,00 (centosessanta/00).

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai